

AGENZIA DI ROMA GERENZA				CODICE 699		NUMERO DI POLIZZA 2023/08/2076916			NUMERO DI VARIAZIONE		SUB AGENZIA 344		SIRE 08950				
CONTRAENTE AGID - AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE										CODICE FISCALE O PARTITA IVA 97103420580							
DOMICILIO V. LISZT 21				ROMA						RM		C.A.P. 00144					
DECORRENZA CONTRATTO			SCADENZA CONTRATTO			DURATA CONTRATTO			DATA PRIMA SCADENZA			RATEAZIONE		INDICIZZAZIONE			
g. 31	m. 12	a. 2022	g. 31	m. 12	a. 2024	a. 02	m. 00	g. 00	g. 31	m. 12	a. 2023	Annuale		si/no NO			
SOSTITUISCE LE POLIZZE				PAGATO AL		COASSICURAZIONE		NS. DELEGA		NS. QUOTA		COD. DEL.		N. POLIZZA DELEGATARIA		INCASSATO AL	
N PARTE	si/no	AGENZIA	RAMO	N. DI POLIZZA		m. a.											
NO		699	08	2022/08/2075566		12 2022		2.750,70		275,07		0,00		642,98		TOTALE PRIMA RATA EURO 3.668,75	
						- TOTALE PREMIO NETTO		ACCESSORI		DIRITTI		IMPOSTA		TOTALE RATE SUCCESSIVE EURO 3.668,75			
						2.750,70		275,07		0,00		642,98					
TAC.RINNOVO	REG.PREMIO	TEMP.	T.PROD.	CODICE RISCHIO		RESCINDIBILE		RISCHIO COMUNE			POLIZZA COLLEGATA			CODICE DI AGGREGAZIONE			
NO	NO	NO	1	E1905		NO		Agenzia Ramo N. Polizza			Agenzia Ramo N. Polizza						
si/no	si/no	si/no				si/no m. a.											

Codice Identificativo della gara : 9543818FBF

REALE MUTUA ASSICURA, IN BASE ALLA NORMATIVA ALLEGATA, IL SEGUENTE ENTE PUBBLICO:

Settore: Aziende Pubbliche di Servizi

Attività: ALTRE AZIENDE/AZIENDE PLURISERVIZI

Formano parte integrante del contratto le Condizioni di Assicurazione composte da n. 17 pagine, che il Contraente dichiara di ricevere ed approvare, nonché il Mod.5060 VAR.

AL CONTRAENTE VIENE CONFERITA LA QUALIFICA DI SOCIO

IL CONTRAENTE



SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
L'Agente Procuratore

(Handwritten signature)

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare specificatamente i seguenti punti riportati sulle Condizioni di Assicurazione:

IL CONTRAENTE



IL CONTRAENTE, con la firma, dichiara di aver ricevuto la Nota Informativa Mod. 5057 VAR



Buongiorno Reale 800 - 320320
lunedì - sabato 8 - 20

Il premio è stato incassato il _____ in _____

(l'Agente, Subagente od Esattore)



elemento di controllo per gestione documentale

ALLEGATO

AGENZIA : ROMA GERENZA

POLIZZA n. : 2023/08/2076916 DELLA QUALE FORMA PARTE INTEGRANTE

CLAUSOLA A TESTO LIBERO
VEDASI NORMATIVO ALLEGATO

IL CONTRAENTE



SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI
L'Agente Procuratore

**ALLEGATO ALLA POLIZZA 2023/08/2076916 - CONTRAENTE AGID - AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
DELLA QUALE FORMA PARTE INTEGRANTE****CLAUSOLA BROKER**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al Broker GB INTERMEDIAZIONI ASSICURATIVE - 344 scritto al R.U.I. Sezione n. B000191898 del D.LGS n. 209 del 2005 e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker GB INTERMEDIAZIONI ASSICURATIVE - 344 il quale tratterà con l'Impresa SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI.

Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte all'Impresa dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente all'Impresa, prevarranno queste ultime.

Ferma restando l'inesistenza di qualsiasi rappresentanza dell'Impresa da parte del Broker, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente al Broker potranno intendersi come fatte all'Impresa soltanto se tempestivamente trasmesse a quest'ultima ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio dovranno essere fatte all'Impresa e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte dell'Impresa stessa.

Il pagamento del premio realizzato in buona fede al broker si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 209/2005.

Il Broker è tenuto a dare comunicazione delle attività sopra previste e delle relative condizioni e modalità, nell'ambito dell'informativa precontrattuale da fornire agli assicurati, ai sensi degli artt. 120 e 121, del D. Lgs. 209/2005 e dell'art. 55, comma 2, del Regolamento Isvap n. 5/2006.

Qualora il Contraente revochi l'incarico al Broker senza affidarne un altro ad altro Broker oppure qualora il Contraente rilasci ad altro Broker un incarico scritto non esplorativo in data successiva, attribuendo le parti esclusivo rilievo alla volontà espressa dal Contraente, l'incarico al Broker cessato o sostituito si considererà automaticamente privo di effetto nei confronti dell'Impresa.

L'Impresa stessa sarà in ogni caso del tutto estranea a qualsivoglia eventuale controversia tra il Contraente ed il/i Brokers o tra questi ultimi, anche in relazione alla data di effetto della cessazione di incarico o di quella di decorrenza del nuovo incarico.

La presente polizza è emessa in ROMA (RM) il 17/01/2023.

IL CONTRAENTE**SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI**
L'Agente Procuratore



POLIZZA ELETTRONICA
Enti Pubblici

DEFINIZIONI

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in *corsivo*.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AD IMPIEGO MOBILE ALL'ESTERNO DELL'UBICAZIONE

Apparecchiature elettroniche ad uso professionale che, per loro natura e costruzione, possono essere trasportate ed usate anche all'aperto e in luogo diverso dall'ubicazione indicata nel modulo di polizza.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

CONDUTTORI ESTERNI

Cavi di collegamento tra l'apparecchiatura elettronica e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni, immagini collegati alle apparecchiature elettroniche.

CONTRAENTE (SOCIO)

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

DATI E RELATIVI SUPPORTI

Informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'*Assicurato* a mezzo di programmi memorizzati su disco fisso o su supporti, intendendosi per tali qualsiasi materiale magnetico, ottico, scheda e banda perforata.

FRANCHIGIA

La parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

- Apparecchiature elettroniche d'ufficio: sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati; programmi base; personal computers e minielaboratori; compresi eventuali apparecchiature ausiliarie e conduttori esterni; sistemi cad, cam, cae; sistemi di gestione posta; fonoschede; fax, telex, fotocopiatrici; impianti telefonici; impianti citofonici; impianti d'allarme; impianti di condizionamento, di erogazione di energia elettrica e di stabilizzazione; macchine da scrivere e da calcolo; casse, bilance elettroniche e registratori di cassa; e quanto di similare inerente all'ufficio.
- Impianti ed altre apparecchiature elettroniche: elaboratori di processo e sistemi automatici di controllo e regolazione di impianti di produzione; apparecchiature di controllo e misurazione di dati elettrici fisici e chimici di sostanze e materiali; impianti per la comunicazione; apparecchiature per la didattica; apparecchiature per la fotocomposizione e riproduzione; impianti ed apparecchiature per la diagnosi, la terapia e la medicina in genere; impianti per studi radio televisivi.

INDENNIZZO

La somma dovuta da Reale Mutua in caso di sinistro.

LIMITE DI INDENNIZZO

L'importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di sinistro.

MODULO DI POLIZZA

Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del rischio *assicurato* e la sottoscrizione delle Parti.

PERIODO D'INDENNIZZO

Il periodo necessario per la riparazione o il rimpiazzo dei beni colpiti dal sinistro che ha inizio nel momento del sinistro e durata massima indicata nel modulo di polizza.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione per la quale Reale Mutua, prescindendo dal valore complessivo dei beni, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata; tale forma non è soggetta all'applicazione della regola proporzionale.

A tale forma di assicurazione sono soggette le seguenti garanzie:

Maggiori costi, Dati e relativi supporti, Programmi in licenza d'uso, Spese di demolizione e sgombero, Spese di rimozione e ricollocamento, Onorari del perito, Beni presso esposizioni, fiere, Ricorso Terzi.

PROGRAMMI IN LICENZA D'USO

Sequenza di informazioni, memorizzate su supporti, che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore e che l'*Assicurato* utilizza in base ad un contratto con il fornitore.

REGOLA PROPORZIONALE

Nelle assicurazioni a valore intero o che prendono a riferimento l'intero valore dei beni, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni indicata nel modulo di polizza deve corrispondere, in ogni momento, alla somma dei valori effettivi dei beni stessi. Come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime

fatte al momento del sinistro risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l'*indennizzo* viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.

SCOPERTO

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso.

SOMMA ASSICURATA

Valore in base al quale è stipulata l'assicurazione.

VALORE ALLO STATO D'USO

Il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

VALORE A NUOVO

Il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, di montaggio, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

VALORE INTERO

Forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei beni assicurati, calcolato in base ai criteri di cui al punto 2.2 "Valore dei beni assicurati"; tale forma è soggetta all'applicazione della *regola proporzionale*.

CONDIZIONI GENERALI

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal /Assicurato

- 1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO**
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* o dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
- 1.2 ALTRE ASSICURAZIONI**
L'*Assicurato* deve comunicare per iscritto a Reale Mutua l'esistenza e la successiva stipulazione di altre *assicurazioni* per lo stesso rischio.
In caso di *sinistro*, l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Cod. Civ.).
- 1.3 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA**
L'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in *polizza* a prescindere dal pagamento della prima rata di *premio* che comunque deve avvenire entro il 15° giorno successivo a tale data.
I *premi* devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza*.
Se il *Contraente* non paga il *premio* o le rate di *premio* successive, l'*assicurazione* resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di Reale Mutua al pagamento dei *premi* scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Cod. Civ.
- 1.4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**
Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.
- 1.5 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**
Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua, mediante lettera raccomandata o telex, di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 del Cod. Civ.
- 1.6 DIMINUZIONE DEL RISCHIO**
Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del *Contraente* o dell'*Assicurato* ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
- 1.7 RECESSO IN CASO DI SINISTRO**
Dopo ogni *sinistro* denunciato a termini di *polizza* e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo*, Reale Mutua può recedere dall'*assicurazione* con preavviso di 30 giorni.
Qualora sia esercitata tale facoltà, Reale Mutua rimborsa al *Contraente*, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio, al netto, dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Nel caso in cui la facoltà di recesso sia attivata e all'interno del periodo di 30 giorni previsto per l'efficacia del recesso ricada la scadenza di una rata della *polizza*, la Società si impegna, ferma la validità del recesso, ad emettere una appendice di proroga del contratto per un tempo uguale alla differenza tra il periodo di preavviso di recesso di 30 giorni ed il periodo intercorrente tra l'avviso di recesso e la scadenza della rata.
- 1.8 PERIODO DI ASSICURAZIONE**
L'*assicurazione* ha validità dalle ore 24.00 del 31-12-2022 fino alle ore 24.00 del 31-12-2024.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di *assicurazione*, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'*assicurazione* sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

1.9 DEROGA AL PATTO DI TACITA PROROGA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 57, comma 7, del D.lgs del 12 aprile 2006 n. 163 e sue modifiche e/o integrazioni, si precisa che la presente *assicurazione* cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

E' facoltà del *Contraente* chiedere a Reale Mutua la prosecuzione dell'*assicurazione*.

In caso di proroga dell'*assicurazione* per il pagamento del relativo premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

1.10 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

1.11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

1.12 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

Reale Mutua ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e il *Contraente* o l'*Assicurato* ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

1.13 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Reale Mutua assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche.

Reale Mutua si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia a cui appartiene l'Ente appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappalto/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

1.14 VARIAZIONE DEL RISCHIO

1. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto a Reale Mutua. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all'organizzazione del *Contraente*, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere del *Contraente* che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte).
3. Il *Contraente* non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

1.15 REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI E RECESSO

1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al *Contraente*, Reale Mutua può segnalare al *Contraente* il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Articolo "VARIAZIONE DEL RISCHIO" e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o alle somme assicurate/massimali assicurati, di cui alla **Scheda di polizza**.
2. Il *Contraente*, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.
4. In caso di mancato accordo tra le parti, Reale Mutua può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.
5. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al punto 1., presentata da Reale Mutua, ovvero, nei casi di cui al punto 2., entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta del *Contraente*.

6. Qualora alla data di effetto del recesso il *Contraente* non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, Reale Mutua s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore, per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il *Contraente* contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

2.1 RISCHIO ASSICURATO

A Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti causati agli *impianti* ed alle *apparecchiature elettroniche* costruite da non oltre 10 anni anche se di proprietà di terzi, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Gli eventi previsti sono garantiti anche se causati con colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi o delle persone di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge, nonché dei legali Rappresentanti o dei Soci a responsabilità illimitata.

B Reale Mutua rimborsa nel limite delle somme assicurate le spese documentate:

1. per riparazioni provvisorie a seguito di *sinistro* indennizzabile, sempreché tali riparazioni costituiscano parte di quelle definitive e non ne aumentino il costo complessivo;
2. per la ricerca del danno dei *conduttori esterni*.

L'*indennizzo* di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza degli importi e con l'applicazione degli *scoperti e franchigie* previsti nella *Scheda* di polizza.

2.2 VALORE DEI BENI ASSICURATI

L'*assicurazione* è prestata in base al *valore a nuovo*.

2.3 DELIMITAZIONI

Reale Mutua non indennizza i danni:

1. causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazioni di fabbricati ed edifici in genere, di sequestri, di occupazione militare, di invasione, confisca; di contaminazione nucleare e/o biologica e/o chimica e/o radioattiva a seguito di atti terroristici di qualsiasi genere;
2. causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. causati o agevolati con dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
4. causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da maremoti, mareggiate;
5. di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;
6. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore dei beni assicurati;
7. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata nel *modulo di polizza*;
8. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati;
9. di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
10. da smarrimenti od ammanchi;
11. attribuibili a difetti noti al *Contraente* o all'*Assicurato* all'atto della stipulazione della polizza;
12. causati da guasti verificatisi senza concorso di cause esterne;
13. conseguenti a virus informatici;
14. danni indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati salvo i maggiori costi.

Reale Mutua non indennizza i costi:

15. inerenti a modifiche, aggiunte, miglioramenti;
16. di intervento o di sostituzione di componenti sostenuti per controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, aggiornamento tecnologico dell'impianto.

2.4 BENI IN LEASING

A parziale deroga del punto 2.1 A "Rischio assicurato", Reale Mutua non indennizza i beni in leasing coperti con altro contratto di *assicurazione*.

Qualora la predetta *assicurazione* risultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno da considerarsi in garanzia.

2.5 BENI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Reale Mutua non indennizza:

- le *apparecchiature elettroniche* oggetto di produzione, riparazione e commercializzazione;
- le *apparecchiature elettroniche* costruite da oltre 10 anni;
- i telefoni cellulari, e gli *smatphone*;
- tubi, valvole elettroniche ed altre fonti di luce salvo che i danni siano connessi a sinistri indennizzabili verificatisi ad altre parti dei beni assicurati;
- le seguenti apparecchiature odontoiatriche: testate di turbine, pezzi angolari per trapani e tutti i pezzi che vengono a contatto con la bocca, salvo che i danni siano connessi a sinistri indennizzabili verificatisi ad altre parti dei beni assicurati;
- le seguenti apparecchiature elettroacustiche: nastri magnetici, dischi grammofonici, bracci, testine dei giradischi e dei registratori ed altri *supporti* di suono e immagini.

2.6 UBICAZIONE DEI BENI ASSICURATI

Gli *impianti* e le *apparecchiature elettroniche* si intendono garantite nell'ambito dell'ubicazione indicata nel *modulo di polizza*, sottotetto e - se all'aperto - solo se stabilmente ancorate al suolo od al fabbricato, ferme restando le limitazioni di garanzia previste in polizza.

2.7 DANNI DA FURTO

Reale Mutua indennizza i danni materiali e diretti derivati dal furto dei beni assicurati, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi:

- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili;
- per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a mezzi di chiusura operanti.

La garanzia è prestata nel presupposto che i beni assicurati siano riposti all'interno di fabbricati aventi:

- a. pareti perimetrali, solai o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento, vetro antisfondamento, cemento armato e non;
- b. tetto in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, o in vetrocemento armato totalmente fisso, qualora la linea di gronda sia di altezza inferiore a 4 mt dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale);
- c. tutte le aperture verso l'esterno - situate a meno di 4 mt. dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi di particolare agilità personale) - difese, per tutta la loro estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protette da inferriate fissate nel muro, nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso all'interno dei fabbricati.

Sono in ogni caso esclusi i danni di furto avvenuti attraverso le luci di serramenti o inferriate, senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Qualora i beni assicurati siano installati all'esterno la garanzia è prestata nel presupposto che siano stabilmente ancorati al suolo od al fabbricato.

L'*indennizzo* di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza degli importi e con l'applicazione degli *scoperti* e *franchigie* previsti nella *Scheda* di polizza.

2.8 RECESSO PER EVENTI SOCIOPOLITICI

Relativamente ai danni materiali e diretti conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio, il **Contraente** o Reale Mutua hanno la **facoltà**, in ogni momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

La riscossione dei premi venuti a scadenza o altro atto di Reale Mutua, a preavviso avvenuto, non potranno essere interpretati come rinuncia da parte della stessa a valersi della facoltà di recesso. Qualora sia esercitata tale facoltà, Reale Mutua rimborsa al *Contraente*, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio, relativa al periodo di rischio non corso e calcolata sulla base di un decimo del premio di polizza al netto dell'imposta.

2.9 APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AD IMPIEGO MOBILE ALL'ESTERNO DELL'UBICAZIONE

Reale Mutua indennizza i danni materiali e diretti causati alle *apparecchiature elettroniche* ad impiego mobile all'esterno dell'ubicazione indicata nel *modulo di polizza*, nonché durante il trasporto con le relative operazioni di carico e scarico e durante il loro utilizzo nel mondo intero.

La garanzia furto, nella fase di trasporto su autoveicoli, opera a condizione che durante qualsiasi sosta o fermata che comporti l'assenza momentanea dell'autista vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave tutte le portiere e gli sportelli dell'autoveicolo. Reale Mutua non indennizza i danni di furto commesso senza effrazione dei mezzi di chiusura salvo il caso di furto o irreperibilità in seguito ad incidente stradale.

La presente garanzia non è operante se nella Scheda di Polizza non è indicata esplicitamente una Somma Assicurata; l'indennizzo è prestato sino alla concorrenza degli importi e con l'applicazione degli scoperti e franchigie previsti nella Scheda di polizza.

2.10 MAGGIORI COSTI

Reale Mutua rimborsa le spese, debitamente documentate, necessarie per il proseguimento dell'attività, conseguenti a *sinistro* indennizzabile che provochi l'interruzione parziale o totale del funzionamento dei beni assicurati, **sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino a titolo d'esempio:**

1. uso di macchine o *impianti* in sostituzione di quelli colpiti dal *sinistro*;
2. applicazione di metodi di lavoro alternativi nonché il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
3. prestazioni di servizi da terzi;
4. affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.

Reale Mutua rimborsa inoltre, **fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata** per la presente Condizione Aggiuntiva, le spese documentate sostenute per l'adattamento di programmi e di apparecchiature nonché per l'addestramento del personale, resesi necessarie per la prosecuzione dell'attività con *impianti* nuovi acquistati.

Reale Mutua non rimborsa le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causata da:

- a. limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchiatura colpiti dal *sinistro* derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- b. modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o dell'apparecchiatura colpiti dal *sinistro*;
- c. ricostruzione di dati e programmi colpiti dal *sinistro*;
- d. eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'*Assicurato* in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o dell'apparecchiatura colpiti dal *sinistro*.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto; la somma assicurata è pari al limite di indennizzo giornaliero moltiplicato per il periodo di indennizzo.

La presente garanzia non è operante se nella Scheda di Polizza non è indicata esplicitamente una Somma Assicurata; l'indennizzo è prestato sino alla concorrenza degli importi e con l'applicazione degli scoperti e franchigie previsti nella Scheda di polizza.

2.11 DATI E RELATIVI SUPPORTI

Reale Mutua rimborsa i costi necessari sostenuti per il riacquisto dei *supporti* nonché per la ricostruzione dei dati conseguenti a *sinistro* indennizzabile.

Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal *sinistro*, Reale Mutua rimborsa le sole spese per il riacquisto dei *supporti* di dati privi di informazione.

Sono esclusi i danni ai programmi.

Reale Mutua non rimborsa i costi derivanti da perdita od alterazione di dati senza danni materiali ai *supporti*.

L'assicurazione è prestata a *primo rischio assoluto*.

La presente garanzia non è operante se nella Scheda di Polizza non è indicata esplicitamente una Somma Assicurata; l'*indennizzo* è prestato sino alla concorrenza degli importi e con l'applicazione degli *scoperti* e *franchigie* previsti nella *Scheda* di polizza.

2.12 PROGRAMMI IN LICENZA D'USO

In caso di *sinistro* indennizzabile ai *supporti* su cui sono memorizzati i *programmi in licenza d'uso*, Reale Mutua rimborsa i costi necessari sostenuti per la loro duplicazione o per il loro riacquisto, **entro un anno dal *sinistro***. L'assicurazione è prestata a *primo rischio assoluto*.

La presente garanzia non è operante se nella Scheda di Polizza non è indicata esplicitamente una Somma Assicurata; l'*indennizzo* è prestato sino alla concorrenza degli importi e con l'applicazione degli *scoperti* e *franchigie* previsti nella *Scheda* di polizza.

2.13 SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

Reale Mutua rimborsa le spese documentate per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del *sinistro*. La garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*.

L'*indennizzo* di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza degli importi e con l'applicazione degli *scoperti* e *franchigie* previsti nella *Scheda* di polizza.

2.14 SPESE DI RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO

Reale Mutua rimborsa le spese documentate per rimuovere, per eventualmente depositare presso terzi, per ricollocare i beni assicurati e illesi, resesi necessarie a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini di polizza. La garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*.

L'*indennizzo* di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza degli importi e con l'applicazione degli *scoperti* e *franchigie* previsti nella *Scheda* di polizza.

2.15 ONORARI DEL PERITO

Reale Mutua rimborsa le spese documentate per gli onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti che l'*Assicurato* avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'*Assicurato* a seguito di nomina del terzo Perito. La garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*.

L'*indennizzo* di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza degli importi e con l'applicazione degli *scoperti* e *franchigie* previsti nella *Scheda* di polizza.

2.16 BENI PRESSO ESPOSIZIONI, FIERE, MOSTRE

Reale Mutua indennizza i danni materiali e diretti a *impianti e apparecchiature elettroniche* presso esposizioni, fiere e mostre. La garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*.

L'*indennizzo* di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza degli importi e con l'applicazione degli *scoperti* e *franchigie* previsti nella *Scheda* di polizza.

2.17 RICORSO TERZI

Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato* - **fino alla concorrenza del massimale** - delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati ai beni di terzi da *sinistro* indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito, e **sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso**.

Reale Mutua non indennizza i danni:

- a cose che l' *Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e/o del suolo.

Non sono considerati terzi:

- a. il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato* nonché ogni altro parente od affine se con lui convivente;
- b. il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a, quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica;
- c. le società che, rispetto all'*Assicurato* che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui al D.L. 9 aprile 1991, n. 127, nonché gli amministratori delle medesime.

L'*Assicurato* deve immediatamente informare Reale Mutua delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Reale Mutua avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'*Assicurato*.

L'*Assicurato* deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Reale Mutua. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

L'*assicurazione* è prestata a *primo rischio assoluto*.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza degli importi e con l'applicazione degli scoperti e franchigie previsti nella Scheda di polizza.

2.18 RISCHIO LOCATIVO

Reale Mutua, nei casi di responsabilità dell' *Assicurato* a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde dei danni materiali e diretti cagionati da evento garantito con la presente polizza ai locali tenuti in locazione dall' *Assicurato*, **ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui al punto 3.7 "Assicurazione parziale e deroga proporzionale" qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.**

Agli effetti della presente estensione di garanzia si precisa che:

- la *somma assicurata* è pari al *valore a nuovo* dei locali tenuti in locazione dall' *Assicurato* e cioè la spesa per la costruzione con le stesse caratteristiche costruttive escluso il valore dell'area, nonché
- la liquidazione del danno viene effettuata stimando il *valore a nuovo* delle parti distrutte ed il costo per riparare quelle danneggiate. **Nel caso in cui il danno risulti superiore al 30% del valore dei locali tenuti in locazione, Reale Mutua indennizzerà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato considerati i locali in locazione come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che l'*Assicurato* abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e che queste ultime siano state ultimate entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione.**

In nessun caso Reale Mutua, fermo quanto previsto al punto 3.9 "*Limite massimo d'indennizzo*" indennizzerà importo superiore al doppio del *valore allo stato d'uso*.

2.19 IMPIANTI ED ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE INSTALLATI SU AUTOVEICOLI

Reale Mutua indennizza i danni materiali e diretti agli *impianti* ed altre *apparecchiature elettroniche* collocati sull'autoveicolo, anche durante la circolazione entro il territorio dei Paesi dell'Unione Europea, purché dette apparecchiature siano installate in maniera fissa salvo che la loro natura ne consenta l'impiego in punti diversi dell'autoveicolo.

La garanzia furto opera a condizione che durante qualsiasi sosta o fermata, che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista, vengano chiusi i vetri e chiusi a chiave tutte le portiere e gli sportelli dell'autoveicolo.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza degli importi e con l'applicazione degli scoperti e franchigie previsti nella Scheda di polizza.

2.20 INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI

A parziale deroga del punto 2.4 4) "Delimitazioni", Reale Mutua indennizza all'*Assicurato* i danni materiali direttamente causati - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - ai beni assicurati indi-

cati nel modulo di polizza, per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da Terremoto.

Reale Mutua non indennizza i danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sui beni assicurati;
- c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- d) a beni mobili all'aperto;
- e) alle scorte, prodotti e merci ed al foraggio la cui base è posta ad altezza inferiore a cm.10 dal pavimento;
- f) ai beni assicurati posti nei locali interrati e/o seminterrati.

Reale Mutua ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla Condizione Facoltativa prestata con la presente clausola, con preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso, Reale Mutua rimborsa la quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza degli importi e con l'applicazione degli scoperti e franchigie previsti nella Scheda di polizza.

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

3.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal *Contraente* e da Reale Mutua. **Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.**

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*indennizzo* liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse *assicurato*.

3.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

1. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Reale Mutua ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
2. darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Reale Mutua entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
3. fare, nei 5 giorni successivi, denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto da Reale Mutua, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del *sinistro*, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Reale Mutua;
4. conservare le tracce ed i residui del *sinistro* fino al termine della perizia (vale a dire quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
5. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del *sinistro* con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Reale Mutua o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*.

Il *Contraente* o l'*Assicurato* può procedere al rimpiazzo, al ripristino o alla ricostruzione dopo averne dato avviso a Reale Mutua nei termini di cui al punto 2; prima dell'ispezione da parte di un incaricato di Reale Mutua il *Contraente* o l'*Assicurato* può modificare lo stato delle cose, nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività.

3.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del *sinistro*, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del *sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*indennizzo*.

3.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

1. direttamente da Reale Mutua o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata;
- oppure, a richiesta di una delle Parti,
2. fra due Periti nominati uno da Reale Mutua ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

3.5 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

1. indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del *sinistro*;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
3. verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi previsti di cui al punto 3.2 "Obblighi in caso di *sinistro*";
4. verificare l'esistenza, la qualità, la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che i beni medesimi avevano al momento del *sinistro* secondo i criteri previsti al punto 2.2 "Valore dei beni assicurati";
5. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto 3.4 2 "Procedura per la valutazione del danno" i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni peritali di cui ai punti 4 e 5 sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali impregiudicata, in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

3.6 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che:

- l'attribuzione del valore che i beni assicurati avevano al momento del *sinistro* è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti al punto 2.2 "Valore dei beni assicurati";
- un bene si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come al successivo punto 1, eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come al successivo punto 2, si conviene che:
 1. in caso di bene suscettibile di riparazione, si stima il costo di riparazione necessario per ripristinare il bene danneggiato deducendo il valore ricavabile dai residui;
 2. in caso di bene non suscettibile di riparazione (compreso il caso di furto), si procede come segue:
 - nel caso in cui il bene sia stato costruito da non più di 5 anni dalla data del *sinistro*, si stima il *valore a nuovo* del bene danneggiato e si deduce il valore dei residui convenendo che qualora non sia possibile reperire sul mercato beni alternativi equivalenti per qualità, rendimento e caratteristiche, non costituirà miglioria il rimpiazzo del bene con altro analogo ma di rendimento immediatamente superiore;
 - nel caso invece il bene sia stato costruito tra il 6° ed il 10° anno dalla data del *sinistro*, oltre a quanto previsto dal precedente capoverso si darà luogo all'applicazione di una riduzione del 10% dell'ammontare del danno così calcolato per ogni anno successivo al quinto;
 - nel caso invece il bene sia stato costruito da oltre 10 anni dalla data del *sinistro*, lo stesso bene dovrà considerarsi non oggetto della presente garanzia.

Quanto previsto ai precedenti punti 1 e 2 opera a condizione che il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari e siano disponibili i pezzi di ricambio del bene danneggiato. Qualora non siano soddisfatte dette condizioni, si stima il *valore a nuovo* del bene assicurato con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso*.

Reale Mutua ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale od equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

3.7 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA PROPORZIONALE

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più categorie di beni prese ciascuna separatamente eccedono, al momento del *sinistro*, del 10% le somme rispettivamente assicurate, l'*Assicurato* sopporta, per ciascuna categoria di beni, la parte proporzionale del danno per l'eccedenza del predetto 10%.

Fanno eccezione i beni per i quali sia scaduto il contratto di leasing in corso d'anno i quali pertanto non rientrano nel computo del precedente capoverso sino alla prima scadenza anniversaria.

Qualora l'ammontare del danno accertato al lordo di eventuali franchigie o scoperti, risulti uguale o inferiore a € 2.000,00, Reale Mutua indennizza tale danno senza l'applicazione del precedente punto.

3.8 OPERAZIONI PERITALI

In caso di *sinistro* che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal *sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

3.9 LIMITE MASSIMO D'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo Reale Mutua potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

3.10 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Reale Mutua provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *sinistro*, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto al punto 2.3 3 "Delimitazioni".

3.11 RINUNCIA RIVALSA

Reale Mutua rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge;
 - le società controllanti, controllate e collegate;
 - i clienti e i fornitori;
- purché l'*Assicurato*, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

SCHEDA DI POLIZZA

4.1 UBICAZIONE DEL RISCHIO - SOMME ASSICURATE - CALCOLO DEL PREMIO

Nei locali tutti del *Contraente* in proprietà e/o locazione, uso e/o gestione, a qualunque uso adibiti ed ubicati, ovunque esista un interesse assicurabile per il *Contraente/Assicurato*, si assicurano le seguenti partite:

Part.	Descrizione dei beni assicurati	Somme assicurate	Tasso lordo %	Premio annuo lordo
1	Apparecchiature Elettroniche	€ 500.000,00	4,5	€ 2.250,00
2	Impiego mobile	€ 77.500,00	6,5	€ 503,75
3	Centrale telefonica	€ 100.000,00	4,5	€ 450,00
4	Ricostruzione dati/archivi	€ 155.000,00	3	€ 465,00
Totale premio annuo lordo				€ 3.668,75

4.2 FRANCHIGIE E SCOPERTI, LIMITI D'INDENNIZZO

I danni sono liquidati mediante applicazione di:

- 1 Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio:
 - a. *scoperto* del 10% con il minimo di € 500,00;
 - b. *limite di indennizzo* 70% della somma complessivamente assicurata;
- 2 Inondazioni, alluvioni, allagamenti
 - a. *scoperto* del 10% con il minimo di € 1.000,00;
 - b. *limite di indennizzo* 30% delle relative somme assicurate con il massimo di € 50.000,00;
- 3 Danni da furto:
 - a. *Franchigia* fissa di € 500,00 per singolo sinistro;
 - b. qualora il furto avvenga attraverso aperture e/o protezioni e/o fabbricati con caratteristiche difformi in modo peggiorativo rispetto a quanto indicato al punto 2.7 "Danni da furto": *scoperto* del 20% con il minimo di € 500,00;
 - c. qualora i beni assicurati siano installati all'esterno dell'ubicazione indicata nel *modulo di polizza*: *scoperto* del 25% con il minimo di € 500,00;
- 4 Fenomeno elettrico:
scoperto del 10% con il minimo di € 500,00
- 5 *Apparecchiature elettroniche* ad impiego mobile all'esterno dell'ubicazione:
per danni conseguenti a furto, rapina, scippo, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio e caduta accidentale: *scoperto* del 25% con il minimo di € 500,00;
- 6 Maggiori costi:
franchigia pari a due indennizzi giornalieri;
- 7 Dati e relativi supporti:
scoperto del 10% con il minimo di € 250,00;
- 8 Programmi in licenza d'uso:
scoperto del 10% con il minimo di € 250,00;

- 9 Spese di demolizione e sgombero:
limite di indennizzo per evento e per anno assicurativo € 25.000,00;
- 10 Spese di rimozione e ricollocamento:
limite di indennizzo per evento e per anno assicurativo € 6.000,00;
- 11 Onorari del perito:
rimborso di un importo massimo di € 6.000,00 per evento e per anno assicurativo;
- 12 Beni presso esposizioni, fiere, mostre:
limite di indennizzo per evento e per anno assicurativo 50% della somma assicurata per le partite Apparecchiature elettroniche d'ufficio e Impianti ed altre apparecchiature elettroniche con il massimo di € 25.000,00 e con applicazione di uno scoperto del 25% con il minimo di € 500,00;
- 13 Ricorso terzi:
limite di indennizzo per evento e per anno assicurativo € 100.000,00;
- 14 Impianti ed altre apparecchiature elettroniche installati su autoveicoli:
per danni conseguenti a furto, rapina, scippo, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, eventi naturali: *scoperto* del 25% con il minimo di € 500,00;
- 15 Per tutti gli altri danni:
applicazione di una franchigia fissa di € 500,00 per singolo sinistro.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Soc. Reale Mutua Assicurazioni
GERENZA ROMA
Cinzia Gallo